



La **Commissione di Disciplina del Settore Arbitrale**, letti gli atti del procedimento Prot. n. 2018/ S.A.C.D. nei confronti dell'arbitro **XXXXXX** al quale è stato contestato di avere partecipato a vari tornei Simultanei (quantomeno quelli del 8.2.2018, 15.2.2018, 26.4.2018), pur avendo provveduto ad eseguire il download delle mani dei simultanei medesimi, come arbitro, ovvero come responsabile di sala, di avere, altresì, partecipato al torneo del 26.4.2018, giocando con il tesserato XXXXXX, sotto il falso nome di XXXXXX, di avere partecipato ai tornei del 8.2.2018 e del 15.2.2018, giocando con il tesserato XXXXXX sotto il falso nome di XXXXXX e di avere inizialmente giocato il torneo del 10.5.2018 con il falso nominativo di XXXXXX, modificando l'iscrizione presumibilmente dopo essersi accorto di essere stato fotografato, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Con sentenza n.XX/18 TF, del XX.XX.2018, il Tribunale Federale ha dichiarato **XXXXXX** responsabile dell'incolpazione ascritta ed ha applicato la sanzione della sospensione per mesi 5, oltre al pagamento delle spese processuali.
- La Commissione, in ossequio al novellato disposto dell'art. 9 Regolamento Settore arbitrale ha aperto il procedimento disciplinare, ha avvisato l'arbitro della circostanza, ha contestato i fatti come in premessa ed ha invitato l'arbitro a fare pervenire memoria scritta entro trenta giorni dal ricevimento.
- L'arbitro **XXXXXX** ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta.
- La CDA, non ritenendo accettabili le giustificazioni presentate, ha disposto la fissazione di udienza facultando ancora la possibilità di inviare memorie conclusionali, di cui l'arbitro non si è avvalso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Dalle risultanze probatorie risulta acclarato che l'arbitro **XXXXXX** abbia effettivamente scaricato le mani del simultaneo in almeno due occasioni, abbia giocato sotto falso nome nelle occasioni contestate ed abbia contemporaneamente diretto, in qualità di arbitro, le gare indicate.
- La verifica del download delle mani (avvenuta in almeno due occasioni), le dichiarazioni rese alla Procura dai soggetti i cui nominativi sono stati indicati come giocatori (XXXXXX e XXXXXX hanno negato la partecipazione alle gare menzionate) ed il contenuto della segnalazione atto a mostrare l'effettività della direzione di gara da parte di **XXXXXX** i, consentono di stabilire con certezza che l'arbitro **XXXXXX** i, nelle occasioni contestate, abbia deliberatamente e contemporaneamente assunto, una triplice qualità: il downloader delle mani, la sostanziale figura di arbitro e, da ultimo, quella di giocatore con falsi nominativi.
- Le giustificazioni addotte dal prevenuto, se pur condotte in una sostanziale ammissione



dei fatti, (la asserita sistematica dimenticanza di inserire l'arbitro on line, la asserita sistematica necessità di far giocare il XXXXXX improvvisamente e al contempo abitualmente, privo di compagno) sono prive di alcun pregio e risultano non credibili alla luce della abitudine del comportamento e dell'atteggiamento mostrato, poco collaborativo e totalmente assente di cognizione della gravità del fatto.

- La CDA ritiene, ancora una volta, di dover rimarcare, per quanto di interesse in relazione al caso concreto, quali sono i doveri di un Arbitro nello svolgimento della propria attività, così come sanciti dall'art.26 lettera a) e lettera b) del Regolamento del Settore Arbitrale: *“gli arbitri sono tenuti ad osservare lo statuto della F.I.G.B., il presente regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dal Settore Arbitrale e mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia all'attività di arbitraggio e direzione di una gara, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità e dell'educazione, sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alla gara che dei colleghi e della Federazione e dei suoi Organi”*.
- Se è pur vero che non esiste norma che vieta a chi esegue il download delle mani di giocare il medesimo torneo, è altrettanto vero che tale prassi sarebbe assolutamente da evitare onde non dar adito a facili illazioni, onde evitare situazioni di disagio ed incertezza nei confronti dei partecipanti alla gara.
- Se è pur vero che piccolissime realtà associative presentano caratteristiche e problematiche del tutto peculiari e non sempre immediatamente risolvibili, è altrettanto vero, che la disciplina dei tornei, da ultimo integrata con la circolare n.27/2018, prevede l'utilizzo dell'arbitro on line con la possibilità di inserire quale responsabile di sala l'arbitro che, eccezionalmente, intervenga nel torneo quale giocatore.
- Giocare abitualmente con falsi nominativi (ipotesi provata in tutte le occasioni contestate), configura un vero e proprio falso commesso da chi, Arbitro o Responsabile di sala, dovrebbe, al contrario, garantire con competenza, diligenza e massima professionalità il regolare svolgimento della gara.
- Ciò premesso, la CDA ritiene sussistenti le violazioni contestate: il comportamento *sistematico* dell'arbitro **XXXXXX**, che deliberatamente e contemporaneamente ha assunto, una triplice qualità, (il downloader delle mani, la sostanziale figura di arbitro e, da ultimo, quella di giocatore con falsi nominativi) rappresenta una grave violazione dei principi regolamentari e deontologici previsti dall'art.26 del Regolamento del Settore Arbitrale.
- La Commissione, pertanto, alla luce di quanto sopra

P.Q.M.

Dispone, ai sensi del comma 9 del Regolamento del Settore Arbitrale, la sospensione dall'attività arbitrale del tesserato **XXXXXX** per la durata di mesi 3.


Dispone il pagamento delle spese processuali, liquidate in € 100,00.



Viene disposta la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

Il Relatore estensore
Avv. Silvia Zoli


Il Presidente della Commissione di Disciplina
Alessandro Piana


Il Relatore estensore Avv. Silvia Zoli